

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 2024, N. 155

INTERVENTI PER PROMUOVERE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE MARCHE NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA EUROPEA
PER LA MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge è finalizzata a promuovere, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli, dei doveri e dei diritti umani, di sviluppo, di merito e di inclusione, in una prospettiva di programmazione regionale integrata, e a raccogliere le opportunità offerte dalla strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica, di seguito indicata come "Macroregione", e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione, per le finalità indicate all'articolo 1, promuove:

- a) la predisposizione e attuazione di progetti di valorizzazione delle Marche e del suo capoluogo, nonché progetti di collaborazione con altre Regioni italiane, in particolare con quelle confinanti, e altre regioni o nazioni della Macroregione;
- b) l'istituzione di un Centro studi superiori per l'etica;
- c) l'attivazione, nei limiti della propria competenza, di rapporti con organismi regionali, nazionali e internazionali, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e con altri organismi internazionali;
- d) l'individuazione nelle Marche di una sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e della Banca europea per gli investimenti (BEI);
- e) l'istituzione di un Fondo strategico permanente per il finanziamento e l'accompagnamento di progetti innovativi per la crescita economica e sociale che favoriscano le aggregazioni fra le imprese, gli scambi commerciali, gli scambi di buone pratiche tra le città puntando su uno sviluppo all'insegna della transizione ecologica e digitale del bacino della Macroregione;
- f) lo sviluppo del territorio e delle imprese marchigiane nel bacino della Macroregione;
- g) il supporto a manifestazioni turistico-culturali e sportive fra i paesi aderenti alla Macroregione;

- h) l'attribuzione di riconoscimenti regionali a persone che si sono distinte per l'impegno profuso a favore della pace o della Macroregione;
- i) l'attivazione di interventi in materia di risorse idriche, di ambiente, di biodiversità, di tutela della costa, di bonifica dei siti inquinati, di risorse agrosilvopastorali e di energia;
- l) ogni altro intervento necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 3
(Progetto "Ancona Capoluogo")

1. Il Progetto "Ancona Capoluogo" mira a valorizzare il capoluogo della regione come città dell'interregionalità e dell'internazionalizzazione e a proporre il suo porto come centro di riferimento per i porti della Macroregione.

2. Il Progetto, nell'ambito della strategia della Macroregione, prevede la collaborazione con i Ministeri di competenza, con l'Autorità portuale, il Comune di Ancona, l'iniziativa Adriatico Ionica, il Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio (FORUM AIC), il Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio (FAIC), il Forum delle Università (UNIADRION) per la realizzazione di attività fra le quali:

- a) favorire la realizzazione di interventi alle infrastrutture e all'intermodalità stradale, autostradale, ferroviaria, portuale e aeroportuale, con specifico riferimento ai collegamenti con gli altri porti della Macroregione e il coordinamento nell'attuazione delle norme per il contrasto dell'inquinamento marino con l'impiego di combustibili fossili a basso impatto ambientale nei mercati geografici rilevanti e con le ulteriori misure dettate dalla Unione europea in materia di contenimento dell'inquinamento dei porti;
- b) valorizzare la sinergia tra le scuole nautiche e organizzare una Giornata internazionale dei porti macroregionali;
- c) promuovere la realizzazione presso la fortezza della "Cittadella" di una sede permanente della Macroregione;
- d) promuovere gemellaggi tra i capoluoghi delle regioni e le capitali dei paesi facenti parte della Macroregione come pure lo scambio di buone pratiche volte ad affrontare le sfide ambientali e sociali di cui si occupa la strategia della Macroregione.

Art. 4

(Centro studi superiori per l'etica)

1. Il Centro studi superiori per l'etica intende promuovere, nell'ambito della Macroregione, la cultura dei diritti umani, dei diritti delle donne, della famiglia e dell'infanzia, mediante iniziative culturali e di informazione, di educazione e di ricerca.

2. La Regione Marche, attraverso il Centro studi superiori per l'etica, organizza ogni due anni un incontro internazionale per promuovere il multilateralismo con particolare riferimento all'area della Macroregione.

3. Il Centro studi superiori per l'etica ha sede legale ad Ancona, è istituito presso la Giunta regionale e può disporre di sedi decentrate.

Art. 5

(Funzioni)

1. Il Centro studi superiori per l'etica:

- a) costituisce un centro di documentazione collegato con le banche dati statali, europee ed internazionali, e sviluppa rapporti con i più qualificati centri di ricerca, reti associative e università;
- b) assicura il trasferimento delle conoscenze da parte dei talenti scientifici, culturali, artistici, turistici ed economici delle Marche.

Art. 6

(Fondo strategico permanente)

1. Il Fondo strategico permanente previsto alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è diretto a promuovere:

- a) progetti innovativi per la crescita economica e sociale che favoriscano le aggregazioni fra le imprese, gli scambi commerciali, gli scambi di buone pratiche tra le città puntando su uno sviluppo all'insegna della transizione ecologica e digitale del bacino della Macroregione;
- b) interventi di finanza strutturata e di cooperazione finanziaria;
- c) lo sviluppo agricolo e industriale, commerciale, artigianale, turistico e del terziario.

Art. 7

(Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo e qualità della vita)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo alla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo in particolare attraverso l'attivazione di una università telematica avanzata e il rafforzamento della sicurezza informatica, con l'adozione dei relativi sistemi e processi, promuovendo lo sviluppo e le applicazioni dell'intelligenza artificiale nonché della comunicazione mediante le reti sociali e il potenziamento dei flussi turistici, anche religiosi.

Art. 8

(Rivoluzione verde e transizione ecologica)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica in particolare attraverso interventi di riduzione dell'inquinamento marino e dei porti per l'attuazione dell'obiettivo fissato per la qualificazione del Mediterraneo (2025) come mare a basso inquinamento, nonché per la tutela della costa e per la bonifica dei siti inquinati.

Art. 9

(Infrastrutture per una mobilità sostenibile)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo alle infrastrutture per una mobilità sostenibile in particolare attraverso interventi per migliorare i collegamenti:

- a) tra le Marche e gli altri paesi della Macroregione;
- b) tra il mare Adriatico, il mare Tirreno e il mare Mediterraneo.

Art. 10

(Istruzione e ricerca)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo all'istruzione e alla ricerca attraverso interventi per la circolazione dei talenti marchigiani e il sostegno di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché per le politiche giovanili.

2. La Regione concorre alla risoluzione di problemi legati all'età evolutiva anche nelle periferie

disagiate con supporto alle problematiche scolastiche di ogni ordine e grado, dal fanciullo fino alla maggiore età.

3. La Regione si impegna ad assicurare al fanciullo la protezione e tutte le cure necessarie al suo benessere nel totale rispetto della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

4. La Regione vigila affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti deputati, siano conformi alle norme stabilite dalle autorità competenti, in ambito di sicurezza e salute del fanciullo.

5. La Regione in particolare elabora progetti speciali volti alla prevenzione e alla cura delle patologie pediatriche.

6. Per le azioni di cui al comma 5, la Regione opera in modalità multidisciplinare per la certificazione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con problemi legati all'età evolutiva.

Art. 11

(Inclusione e coesione)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo all'inclusione e alla coesione, in particolare attraverso il coinvolgimento degli immigrati regolari nelle iniziative di valorizzazione delle aree pubbliche montane dismesse, nelle attività agrosilvopastorali, agroalimentari e turistiche.

Art. 12

(Qualità della vita)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo alla salute, in particolare attraverso l'aggiornamento tecnologico e digitale per rafforzare gli strumenti di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati, sempre nel rispetto del regolamento sulla diffusione dei dati, le reti di prossimità, le strutture e la telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, l'ecosistema innovativo della salute, nonché per ridurre le liste di attesa anche attraverso l'intramoenia allargata e la mobilità passiva con particolare riferimento ai minori. In tale ambito va anche potenziato:

a) il lavoro multidisciplinare per la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con problemi legati all'età evolutiva;

b) i metodi innovativi risolutivi per le difficoltà di apprendimento dei medesimi soggetti.

2. La Regione, per il raggiungimento dell'obiettivo previsto al comma 1, può coinvolgere soggetti privati nella realizzazione di specifici progetti.

Art. 13

(Soggetti da coinvolgere)

1. La Regione promuove il coinvolgimento dei seguenti soggetti e ne facilita il coordinamento e le sinergie per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge:

a) Regioni, altri soggetti pubblici e privati, aderenti alla Macroregione;

b) enti pubblici e privati della regione e, in particolare, le Università, l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM), la società Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.), l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca (AMAP), la Camera di Commercio delle Marche, le organizzazioni di categoria, il Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio (FORUM AIC), il Forum delle Università (UNIADRION), il Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio (FAIC), l'Iniziativa Adriatico Ionica (IAI), l'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche, le Aziende sanitarie territoriali, l'Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani (INRCA), il Consorzio universitario piceno, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale e le altre Autorità di sistema portuale della Macroregione.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, provvede alla costituzione del Centro studi superiori per l'etica.

Art. 15

(Risorse umane)

1. L'attuazione di questa legge è garantita dal personale regionale.

Art. 16

(Destinazione di risorse)

1. La Giunta regionale individua, nell'ambito delle risorse statali e dell'Unione europea disponibili, una quota da destinare agli interventi previsti da questa legge.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata, con riferimento al triennio 2024/2026, la spesa massima di euro 260.000,00 da iscrivere a carico della Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026 così ripartita:

- a) per l'anno 2024, euro 100.000,00 al Titolo 1;
- b) per l'anno 2025, euro 40.000,00 al Titolo 1 ed euro 40.000,00 al Titolo 2;
- c) per l'anno 2026, euro 40.000,00 al Titolo 1 ed euro 40.000,00 al Titolo 2.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, nelle annualità 2024, 2025 e 2026, nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

3. Per gli anni successivi al 2026 la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

IL PRESIDENTE
F.to Dino Latini